

*Cultura e formazione
proiettata nel
Mediterraneo*

di

Alessandro Domenico Nicodemo

*residente a Lauria in Via Provinciale della melara, n°93/A
Telefono: 0973/628-125*

*frequentante la classe V A dell'I.T.C.G. "Vittorino D'Alessandro"
di Lagonegro*

Il professore
Preside
Maria Antonietta Molfese
Deco

Il
Mattia Di

INDICE

3	1	Le ragioni
4	2	Considerazione storica

PROPOSTE ASSOCIATIVE PER PROMUOVERE LA FORMAZIONE:

5	3	La fondazione
6	4	I settori di intervento, unione degli enti locali
17	4.1	Iniziative culturali e di formazione

1- Le ragioni

Le politiche euro - mediterranee nella attuale dimensione storica non possono passare in secondo ordine nella programmazione del governo di un territorio, di una regione o di un gruppo di regioni del mezzogiorno. L'Europa e il Mediterraneo non debbono essere letti come concetti antitetici che si escludono. Vanno invece interpretati come dimensioni fisiche, storiche e culturali tra loro complementari.

L'Europa è prima di tutto una realtà regionale che si estende fino al Mediterraneo. È un ente sopranazionale organizzato con una propria sovranità. È un ordinamento sulla strada della completa definizione. Il Mediterraneo è il mare che mette in comunicazione l'Europa ad un pezzo importante del nostro pianeta; all'Asia e all'Africa; è soprattutto il canale che mette in relazione i mercati emergenti (si pensi al mercato cinese ovvero al mercato indiano) con mercati consolidati (i mercati europei e occidentali). La Basilicata nella dimensione Euro-Mediterranea è la regione cerniera del mezzogiorno (perché confina con tutte le altre regioni) ed è la regione toccata da due mari che sfociano nel mediterraneo (il Tirreno ad Ovest e Ionio ad Est). La premessa ora completata muove da una consapevolezza; nessun progetto di sviluppo e di crescita di un territorio potrà mai essere realizzato se non annovera come postulati una meditata contestualizzazione politico - istituzionale e geografica. Pertanto,

il progetto di sviluppo del Lagonegrese dovrà accrescersi presupponendo l'adesione dell'Italia al progetto politico – istituzionale dell'Europa e la collocazione del Mezzogiorno nel Mediterraneo che rappresenta oggi il nuovo centro degli scambi internazionali.

2-Considerazione storica

Con il termine Magna Grecia si indica l'insieme di tutti i possedimenti coloniali greci fondati nell'Italia meridionale; i coloni greci di questa area geografica furono denominati italoti. La colonizzazione greca in Occidente fu intrapresa nell'ottavo secolo a.C.

Le antiche città di Pintecusa, corrispondente oggi all'odierna Ischia e di Cuma furono fondate intorno al 770 a.C. dai calcidesi dell'Eusebia. Seguendo il loro esempio, altri gruppi etnici ellenici come i peloponnesiaci si stabilirono in Sicilia e nell'Italia meridionale. Alla fine dell'ottavo secolo a.C., il Golfo di Taranto fu occupato dagli achei del Peloponneso che crearono delle fondazioni agricole a Sibari, Crotone e Metaponto. Un ulteriore centro urbano chiamato Locri Epizefirii fu edificato da un altro gruppo greco di lingua dorica, i Locresi esperii. I calcidesi prima citati, erano votati al commercio marittimo e ben presto costituirono una nuova città sul mare, nota come Reggio che era situata di fronte a Zancle, l'attuale Messina. Taranto fu invece colonizzata da alcune popolazioni della Laconia che si stabilirono nel tratto del golfo che presentava un porto eccellente. Le etnie locali in parte subirono un profondo processo di ellenizzazione e in parte furono ridotte in servitù della gleba. Questo rapido nonché pacifico sviluppo coloniale spinse i greci ad estendere la loro influenza lungo le sponde dello Ionio e su quelle del basso Tirreno. Le nuove città che nacquero in questi nuovi siti occupati,

furono create dai coloni più antichi della Magna Grecia. Infatti i nuovi agglomerati di Poseidonia, di Eraclea e di Neapolis erano stati edificati da ellenici oriundi di Sibari, di Taranto o di Cuma. Nelle colonie italiote, l'apice dello splendore politico ed economico si raggiunse con la nascita o l'accoglienza di grandi legislatori come Zaleuco e di grandi filosofi come Pitagora. Per un certo periodo il territorio di Crotona, nel quale si trovava il santuario di Era Lacinia fu riconosciuto dagli achei come il centro di aggregazione politica e religiosa. Tuttavia le lotte civili nelle singole città non tardarono a manifestarsi e la Magna Grecia subì un'inesorabile processo di decadenza. Nel IV secolo a.C. la nascita di un forte organismo politico e militare ad opera dei lucani causò per gli italioti la perdita di molti territori colonizzati. Successivamente l'area geografica dove avevano vissuto i greci per un lungo arco temporale si intrecciò definitivamente con la storia della romanizzazione dell'Italia completata nel 202 a.C. dopo la fine della seconda guerra punica.

PROPOSTE ASSOCIATIVE PER PROMUOVERE LA FORMAZIONE:

3-La fondazione

La Fondazione Euro – mediterranea è un ente di natura privata senza scopo di lucro con finalità di interesse generale. La sua missione di unità sociale, protesa all'integrale promozione dell'uomo, si realizza attraverso l'intervento nei settori ad essa riconducibili, tra i quali assumono rilevanza – secondo lo statuto – la ricerca scientifica, l'istruzione, l'arte, la sanità, l'assistenza alle categorie deboli, la valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni ambientali, lo sviluppo economico del territorio del lagonegrese. La

Fondazione è lo strumento attraverso il quale la comunità del lagonegrese dà continuità ai legami plurisecolari tra territorio ed istituzioni come base di uno sviluppo equo, armonico e solidale. Obiettivo prioritario è il rafforzamento del concetto di solidarietà con la consapevolezza che la funzione della Fondazione dovrà essere sempre di carattere sussidiario, affiancando risorse ed energie già presenti. Ogni strategia dovrà contenere una premessa di sostenibilità ambientale per ottimizzare l'uso delle risorse naturali e salvaguardare gli interessi delle generazioni future. Sono le risorse che provengono dal proprio patrimonio a consentire alla Fondazione lo svolgimento della sua missione ed a questo scopo sono totalmente vincolate, così come il valore dello stesso patrimonio è da salvaguardare per essere tramandato, sviluppandolo alle generazioni future. Il continuo arricchimento dell'alto profilo professionale di tutti i dipendenti della Fondazione è la principale garanzia per la salvaguardia e la valorizzazione di un patrimonio secolare, la cui gestione la comunità del lagonegrese ha affidato alla sua Fondazione. L'orientamento all'etica è pertanto approccio indispensabile per l'affidabilità dei comportamenti della Fondazione verso l'intero contesto civile ed economico in cui la stessa opera: a tali esigenze risponde la predisposizione del Codice Etico, che rappresenta un sistema di regole da osservarsi da parte di tutti coloro che operano in nome e per conto delle Fondazione Euro – mediterranea, sia con riferimento a rapporti interni che con soggetti esterni.

4 - I settori di intervento, unione degli enti locali

Gli enti locali possono realizzare fra loro forme associative. Un complesso di disposizioni, riconducibili ad un medesimo principio informatore prevede l'unione in forme associative di Enti locali della stessa o di specie diversa, in relazione ai compiti di loro spettanza. E' da rilevare come sintesi del dato

positivo, che nell'ambito dell'amministrazione locale autarchica, insieme alle norme che delimitano l'attività istituzionale degli enti pubblici, altre sono preordinate alla possibilità di formazione di forme associative con valore strumentale rispetto all'attività stessa. Questo aspetto normativo può ridursi ad un rapporto tra norme organizzative, norme attributive di compiti da una parte (legislative o statutarie) e previsioni di forme associative dall'altra (sempre legislative). Le forme associative possono svolgere attività di coordinamento, di indirizzo, di rappresentanza degli enti che ne fanno parte. Le federazioni non possono però svolgere compiti propri degli enti federati. Tra le federazioni che nel corso del tempo si sono costituite possiamo ricordare alcune federazioni di diritto privato come l'Anci – associazione nazionale dei comuni italiani – o come l'Upi – Unione province italiane. Esistono situazioni in cui le federazioni sono state entificate. E' questo il caso del Coni. Il Testo Unico Enti Locali, prevede diverse altre forme associative, che con riferimento al loro grado di stabilità, possono così essere ordinate: accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi (art. 34); convenzioni (art. 30); uffici comuni, istituti mediante convenzione, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche – e non già dei servizi – spogliandosi così del compito di gestione diretta; consorzi, che sono soggetti distinti dagli enti che li costituiscono per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio di funzioni; esercizio associato di funzioni e servizi; unione di comuni, che danno luogo alla creazione di un ente locale. L'ordinamento vigente in materia di forme associative e di cooperazione fra enti locali, incentiva la possibilità di ricorrere a tali soluzioni per la gestione in comune tra più enti di determinati servizi, o per la realizzazione di determinate attività.

3 a – I CONSORZI FRA ENTI LOCALI

I consorzi fra enti locali sono forme associative con caratteri differenti rispetto alle federazioni. I consorzi vengono costituiti per la gestione associata di uno o più servizi. Si rinvencono varie disposizioni che prevedono la formazione di consorzi di enti locali per servizi od opere particolari. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio delineandosi così nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, un certo favore per i consorzi polifunzionali. I consorzi sono volti alla realizzazione di finalità comuni a più soggetti. Generalmente i consorzi vengono costituiti per la gestione di opere, per la realizzazione di servizi che interessano tutti gli enti che partecipano al consorzio. La realizzazione del consorzio non limita gli enti che vi partecipano nella titolarità delle opere e dei servizi offerti attraverso il consorzio. Possiamo pertanto attribuire al Consorzio un carattere strumentale rispetto ai fini che l'ente intende perseguire. Secondo una pacifica interpretazione giurisprudenziale, il consorzio tra gli enti locali, è in ogni caso un ente pubblico. Analizzando la disciplina legislativa riferita ai consorzi fra enti locali si può agevolmente cogliere il significato dei consorzi stessi. In breve, c'è un superamento o meglio un temperamento, attuato attraverso l'applicazione dell'istituto consortile, del principio secondo il quale a ciascun titolare di un interesse pubblico è riservata la cura del medesimo; e il temperamento sta in ciò che si dispone che attività riferibile a compiti comuni a più soggetti, ma propri di ciascuno di essi, singolarmente considerati, possano essere svolte in comune. In quanto titolari di un servizio da espletare nell'interesse di più soggetti per l'assolvimento di compiti di cui sono e restano titolari i soggetti stessi, ciascuno per quel che gli compete, il previsto ufficio consortile realizza una combinazione o, come anche è stato detto, una composizione di interessi; esprime cioè una concentrazione, in sede compositiva, di una pluralità di interessi. Sono intuitive, poi, le ragioni che giustificano l'applicazione del consorzio alla sfera delle attività degli enti pubblici locali. Si possono

riassumere dicendo che il consorzio costituisce sempre una misura di rafforzamento, il che vale del resto per tutte le forme associative a qualsiasi ramo del diritto appartengano, e insieme a questo gli è peculiare un correttivo all'uniformità di ordinamento degli enti locali e all'irrigidimento in schemi formali dell'azione amministrativa. Le disposizioni di leggi preordinate alla formazione di consorzi per l'espletamento di servizi attinenti a compiti di amministrazione locale riguardano soltanto alcune specie di enti, quali province, comuni, amministrazioni paracomunali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. I consorzi fra enti locali, in quanto disciplinati da norme legislative ispirate ad uno stesso principio informatore, costituiscono una categoria unitaria, la quale poi, sotto il rifilo soggettivo, comprende tutti gli enti cui si dirigono le previsioni di consorzio. Nella pratica i consorzi hanno funzionato in modo soddisfacente, ma hanno limitato raggio d'azione, sia perché non possono svolgere funzioni che già non siano d'attribuzione dei consorzisti, sia perché nelle assemblee i partecipanti hanno, in genere eguale peso. Il testo unico Enti Locali, oggi ammette due tipi di consorzi: quelli istituiti per la gestione dei servizi pubblici locali e quelli istituiti per l'esercizio delle funzioni. L'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, rubricato consorzi, dispone che: “ gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio. In particolare la convenzione deve disciplinare le norme e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8,9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42 comma 2,

lettera m e prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio: lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissati dalla convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. Tra gli stessi enti non può essere costituito più di un consorzio. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello stato può prevedere la costituzione dei consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113 – bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.” Gli enti pubblici possono costituire consorzi di diritto privato con la partecipazione di soggetti privati. Possiamo ora compiere una classificazione dei consorzi pubblici. Distinguiamo quindi i consorzi pubblici entificati da quelli non entificati; quelli obbligatori da quelli facoltativi; quelli formati soltanto da enti pubblici, da quelli in cui vi è la partecipazione di privati. Il legislatore ha voluto evitare la moltiplicazione di consorzi entificati. Questa tendenza emerge dalla lettera dell'articolo 31 c.6 T.U. enti locali, che stabilisce che tra gli stessi enti non può essere costituito più di un consorzio. Nello stesso modo il legislatore ha voluto evitare che il consorzio tra enti locali potesse diventare il luogo della cura degli interessi locali. A questo proposito citiamo l'art. 8 del d.p.r. 616/1977 che esclude la possibilità di costituire consorzi generali. Un modello di consorzi diffusi è rappresentato dai consorzi di sviluppo industriale. I consorzi di sviluppo industriale hanno natura di enti pubblici economici. Lo

scopo di questi consorzi è quello di promuovere le condizioni necessarie per lo sviluppo di attività produttive, industrie e servizi. Molto importanti sono anche gli uffici comuni, che svolgono funzioni pubbliche in luogo degli enti che partecipano all'accordo. Gli uffici comuni possono essere costituiti mediante Convenzione, così come è previsto dall'articolo 30 del T.U. enti locali. L'art. 30 T.U. rubricato Convenzioni così dispone: “ al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire, i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statutizzazione di un disciplinare tipo. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.” Come già indicato nella classificazione prima proposta, possiamo avere i consorzi obbligatori. A proposito ricordiamo il comma 7 dell'articolo 31 del T.U. enti locali, dice proprio che i consorzi sono obbligatori quando un rilevante interesse pubblico ne imponga la necessaria presenza..

3 b – LE UNIONI DI COMUNI

I comuni fra loro possono formare “unioni di comuni”, così come previsto dall'articolo 32 del T.U. enti locali. Per la formazione di unioni di comuni, non vi sono limiti legati alla dimensione dei comuni o all'appartenenza alla medesima provincia. Una particolare forma di unione dei comuni è costituita dalla comunità montana. L'articolo 32 sopra citato

dice: “le unioni dei comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell’unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell’unione scelto tra i sindaci de comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze. L’unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni. Si applicano in particolare le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell’ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.”

L’ordinamento tende a privilegiare le fusioni derivanti dalle unioni dei comuni prevedendo vantaggi finanziari per queste forme di associazione. Questo dato si può evincere dall’articolo 33 del T.U. enti locali, che oltre a dire che le regioni “prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale”, stabilisce i parametri “dell’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni” così come è indicato nella sua rubrica. Infatti l’art. 33 T.U. dice: “le regioni nell’emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti delle generalità dei comuni. Al fine di favorire l’esercizio associato delle

funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse. Concordandoli nelle sedi concertative di cui all'art. 4. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la Regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può preveder altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a - nella disciplina delle incentivazioni:

1 – favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;

2 – prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;

b - promuovono le unioni comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che automaticamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.”

3 – LA COMUNITA' MONATANA

La Comunità montana può essere considerata come una particolare forma di associazione dei comuni. Le comunità montane per la gestione di beni collettivi sono istituti risalenti all'evo medio, sopravvissuti all'involvere dell'ideologia della proprietà individuale. Esse sono sorte dalla trasformazione dei precedenti Consigli di Valle. L'articolo 27 del T.U. enti locali stabilisce che la comunità montana è un ente locale costituito con provvedimento della giunta regionale “tra comuni montani e parzialmente montani anche appartenenti a province diverse per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie conferite e per l'esercizio associato di funzioni comunali.” La definizione proposta dall'articolo 27 T.U. enti locali, lascia presupporre che le Comunità Montane sono enti locali aventi natura associativa obbligatoria – dato che i Comuni montani ne debbono far parte indipendentemente dalla loro volontà – collocati in una posizione intermedia tra il Comune e la Provincia e gli enti strumentali della Regione. Sono enti dotati di un'ampia autonomia. La legge attribuisce alle comunità montane l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni che ne fanno parte. Alle comunità montane sono state affidate funzioni rilevanti con la legge del 31 gennaio del 1994 n. 97 intitolata “nuove disposizioni per le zone montane”, come : l'applicazione sul territorio della programmazione regionale; l'erogazione di contributi per favorire l'elettrificazione e l'estensione della rete telefonica; l'organizzazione dei servizi come lo

smantellamento dei rifiuti o il trasporto pubblico e la polizia municipale; la realizzazione di strutture sociali per gli anziani e per la formazione dei giovani e altri compiti di gestione. Le comunità montane possono accedere direttamente al credito della cassa depositi e prestiti. Sempre la legge n. 97 del 1994 attribuisce alle Regioni compiti di programmazione e di guida per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani. Le leggi regionali disciplinano l'organizzazione delle comunità montane. La finanza e la contabilità sono regolate dalle stesse norme stabilite per il Comune, compreso nella circoscrizione, avente il maggior numero di abitanti così come dispone l'art. 7, comma 4, del d.l. 1° luglio 1986 n. 318, conv. con modif. in l. 9 agosto 1986, n. 488. Le spese di funzionamento sono sopportate dalla Regione che finanzia la Comunità. A tal proposito consideriamo la previsione di un "fondo nazionale per la montagna" alimentato da trasferimenti comunitari, statali e pubblici, in genere, da ripartire, poi, in fondi regionali sulla base di alcuni parametri a carattere perequativo. Per quanto attiene al regime di responsabilità, alle comunità montane vanno applicate le norme della legge sulle autonomie locali, dato che le comunità montane appunto sono definite Enti locali. Vale la pena ricordare che l'art. 5 delle l. n. 265/1999 prevede la possibilità di istituire le Comunità Isolane o dell'arcipelago in ogni isola o arcipelago, escluse la Sicilia e la Sardegna; si estendono a questo ente la disciplina sulla comunità montana. Le comunità montane e le comunità isolane sono titolari di potestà ai sensi dell'art. 4, l. 131/2003. Nella trattazione delle Comunità Montana, come esempio di Unione di Comuni, diventa a questo punto importante menzionare l'articolo 28 del T.U. enti locali che indica le funzioni di quest'ente. L'articolo 28 infatti dice che: "l'esercizio associato di funzioni proprie comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane. Spetta altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla Regione.

Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali e regionali. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio – economico, ivi compresi quelli previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani. Alle comunità montane si applicano le disposizioni della articolo 32 comma 5.

3 – ACCORDO DI PROGRAMMA

Nel quadro delle forme associative che possono realizzare gli enti locali, possiamo considerare anche l'accordo di programma disciplinato dall'articolo 34 T.U. enti locali. L'accordo di programma trova il primo antecedente storico in una serie di disposizioni emanate, nel corso degli anni 80, da leggi statali e da leggi di alcune regioni. Rispetto alle prime possiamo richiamare le previsioni contenute nelle leggi in materia di ente ferrovie, o riguardanti il Mezzogiorno o ancora riguardanti opere pubbliche in Sicilia. Per quanto riguarda la seconda categoria si possono ricordare gli accordi di programma che si individuano nelle leggi regionali del Friuli Venezia Giulia dell'87 e dell'88. L'accordo di programma viene promosso dall'ente territoriale cui spetta in modo prevalente la competenza per la realizzazione

delle opere, e deve prevedere modalità e tempi di attuazione nonché fonti di finanziamento adeguate. L'accordo di programma si distingue nettamente da altre, tradizionali forme di cooperazione tra enti locali come la convenzione e il consorzio. Rispetto alla convenzione, ha maggiori possibilità di intervento e ad esso può partecipare un maggior numero di soggetti. A differenza dei consorzi, inoltre, non richiede l'istituzione di una struttura organizzativa stabile e duratura. Infine, possiamo riportare il primo comma dell'articolo 34 T.U. enti locali, rubricato Accordi di Programma che definisce la struttura degli accordi stessi dicendo che "per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o comunque di due o più tra soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso ampliamento." La Fondazione dovrà promuovere l'aggregazione tra gli enti territoriali per la gestione finalizzata delle risorse pubbliche.

4.1 Iniziative culturali e di formazione

La fondazione dovrà programmare una offerta turistica e culturale del territorio. Valorizzando le esperienze che sono già maturate nel contesto del Lagonegrese (si pensi al premio Mediterraneo) l'obiettivo della

fondazione sarà quello di far diventare Lauria e il Lagonegrese la fucina di una nuova cultura EuroMediterranea attraverso:

- la riqualificazione del premio Mediterraneo;
- la promozione di una scuola per le politiche euromediterranee sovvenzionata dal Comune di Lauria, dai Comuni del Lagonegrese, dalla Comunità Montana del Lagonegrese, dalla Provincia di Potenza, dalla Regione Basilicata, dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea, che realizzi progetti di formazione (master corsi specialistici) rivolti a determinate categorie di studenti medi e universitari provenienti da tutti gli Stati che affacciano sul Mediterraneo;
- la promozione del Festival del Cinema Euromediterraneo consistente nella proiezione e presentazione nell'arco di una settimana di produzioni cinematografiche realizzate nei paesi euromediterranei e che raccontano storie ambientate in quest'area geografica;
- la promozione del Festival della Musica Euromediterranea consistente nella realizzazione nell'arco di una settimana di una rassegna canora di gruppi musicali e cantautori emergenti nei paesi euromediterranei;
- la promozione di un permanente dibattito politico sullo sviluppo economico dell'Area Euro – Mediterranea scadenato in appuntamenti periodici con la partecipazione di esponenti del ceto politico, delle categorie produttive, del giornalismo, della cultura, di operatori internazionali economici ed istituzionali;
- la promozione di progetti scolastici che si rivolgono alle scuole medie superiori, finanziati dalle istituzioni europee e nazionali consistenti in viaggi di istruzione nei paesi euromediterranei e in

attività di ricerca sulle culture le religioni, le economie dei paesi dell'euro – mediterraneo;

- la realizzazione della fiera euro – mediterraneo, che consiste in un appuntamento annuale di promozione delle attività produttive meridionali che si rivolgono ai mercati euro mediterranei.